



POLICY IN MATERIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI E SELEZIONE DELLE CONTROPARTI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019

IMPact SIM S.p.A.

📍 Via Filippo Turati, 25 - 20121 Milano 📞 +39.02.38.25.51.00 ✉ impact@impactsim.it 🌐 www.impactsim.it

Capitale sociale: € 390.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e Reg. Impr. di Milano: 10107990961 - Numero REA: MI-2506116
Iscrizione Albo SIM n. 295 - Data di autorizzazione Consob: 05-07-2018 - Iscrizione al Fondo Nazionale di Garanzia n. SIM0446

1.	Normativa di riferimento	3
2.	Ambito di applicazione.....	3
3.	Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo	4
3.1.	<i>Consiglio di amministrazione</i>	4
3.2.	<i>Comitato investimenti.....</i>	4
3.3.	<i>Responsabile della direzione investimenti</i>	5
3.4.	<i>Ufficio trading desk</i>	5
4.	Processo di determinazione della strategia di esecuzione degli ordini.....	5
4.1.	<i>Strategia di best execution</i>	5
4.2.	<i>Strategia di best execution: clientela al dettaglio nell'ambito della gestione di portafogli</i>	6
4.3.	<i>Specifiche istruzioni del cliente</i>	7
5.	Categorie di strumenti finanziari	7
6.	Selezione delle controparti	8
6.1.	<i>Premessa</i>	8
6.2.	<i>Criteri per la selezione delle controparti</i>	8
6.3.	<i>Responsabilità nel processo di selezione delle controparti e soggetti coinvolti</i>	9
7.	Informativa alla clientela.....	10
8.	Attività di controllo.....	11

1. Normativa di riferimento

IMPact SIM (di seguito anche la "SIM" o la "Società") è autorizzata esclusivamente alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- (i) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- (ii) gestione di portafogli; e
- (iii) consulenza in materia di investimenti.

Pertanto, la Società può svolgere l'attività di gestione in delega di OICR ai sensi dell'art. 53 del "Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio" approvato con provvedimento di Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Congiunto") nonché ai sensi dell'art. 78, paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 231/2013, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 231").

Con la presente *policy* (la "Policy") la Società intende disciplinare il processo tramite il quale la stessa potrà procedere all'esecuzione di ordini in relazione al servizio di gestione di portafogli e all'attività di delega di gestione in conformità agli obblighi di *best execution* come individuati ne:

- l'art. 21 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");
- gli artt. da 46 a 50 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari");
- gli artt. da 64 a 66 del Regolamento Delegato UE 2015/565 della Commissione del 25 aprile 2016 (il "Regolamento Delegato"); e
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'8 giugno 2016 (il "Regolamento 576").

Il personale della SIM deputato alla selezione delle controparti per l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti dovrà tenere in debita considerazione le previsioni della presente Policy nonché quelle contenute nella *policy*, adottata dalla SIM, in materia di prevenzione degli abusi di mercato.

L'approvazione della presente Policy e delle sue eventuali modifiche compete al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte di modifica e/o aggiornamento che saranno formulate, ove necessario, dal Responsabile della Funzione Compliance con il supporto della relativa Funzione.

2. Ambito di applicazione

La presente Policy ha la finalità generale di:

- (i) enucleare i criteri per la definizione della strategia complessiva di esecuzione e trasmissione degli ordini per conto dei clienti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e nell'attività di gestione in delega di OICR, nonché di selezione delle controparti da parte della SIM;
- (ii) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, i criteri di selezione delle controparti alle quali la SIM potrà trasmettere gli ordini impartiti per conto dei clienti in modo da ottenere il miglior risultato possibile per i clienti stessi; e
- (iii) orientare la scelta, da parte dei gestori della SIM, delle controparti fra quelle autorizzate, tenuto conto dei principi generali in materia di *best execution* indicati nella presente Policy nonché della categoria di strumenti finanziari e del servizio prestato.

3. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo

3.1. Consiglio di Amministrazione

La definizione della strategia di esecuzione degli ordini e di selezione delle controparti compete al Consiglio di Amministrazione della SIM. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere in debita considerazione eventuali istruzioni ricevute dalle società di gestione che abbiano conferito la delega alla SIM nonché degli obblighi gravanti sulla SIM in virtù dei contratti di delega di gestione.

Inoltre, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità generali della presente Policy, in conformità alla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto del Comitato Investimenti:

- definisce la gerarchia dei fattori di esecuzione in relazione alle diverse categorie di strumenti finanziari, così come classificati dalla presente Policy (cfr. infra Par. 5) e individua la controparti per l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti, tenendo conto dell'operatività della SIM;
- approva i principi in materia di *best execution* indicati nel Paragrafo 4 che segue;
- approva la lista delle controparti selezionate per le quali sia stata condotta e conclusa senza rilievi l'attività di *due diligence* di cui al Paragrafo che segue;
- approva, con frequenza almeno annuale, l'informativa sulle prime cinque controparti autorizzate, per volume di contrattazioni, alle quali la SIM ha trasmesso gli ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente nonché informazioni in merito alla relativa *performance*.

Infine, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere, con periodicità almeno annuale, alla revisione della presente Policy, con il supporto del Comitato Investimenti nonché della Funzione di *compliance* e di *risk management*, ciascuno per quanto di propria competenza. Le proposte del Comitato Investimenti possono essere volte sia alla selezione di una nuova controparte - nel rispetto del processo descritto nel Paragrafo 6.3 che segue - nonché alla ridefinizione della gerarchia dei fattori di esecuzione per ciascuna categoria di strumenti finanziari ovvero all'introduzione di nuovi fattori.

3.2. Comitato Investimenti

Il Comitato Investimenti:

- fornisce, con periodicità almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, un *report* in merito a: (i) i criteri di scelta dei fattori di esecuzione in relazione alle diverse categorie di strumenti finanziari, e (ii) la *performance* delle controparti autorizzate, al fine di consentire la pubblicazione dell'informativa richiesta dall'art. 65, comma 6 del Regolamento Delegato;
- fornisce, con periodicità almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, un parere in merito ai criteri di selezione dei fattori di esecuzione in relazione alle diverse categorie di strumenti finanziari, (cfr. Par.3.1) e, se opportuno o necessario, individua le controparti da autorizzare, tenendo conto dell'operatività della SIM;
- analizza dal punto di vista quali-quantitativo l'operatività delle controparti di negoziazione in termini di efficienza e efficacia dell'attività di esecuzione e le evidenze relative al rispetto della *best execution*. Inoltre, trasmette, con periodicità almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione gli esiti di tali analisi, corredate da eventuali proposte;
- presenta proposte in merito a intermediari che potrebbero essere inseriti nell'elenco delle controparti autorizzate, fermo - in ogni caso - il processo di approvazione previsto dal Paragrafo che segue;
- esegue le direttive generali e quelle più specifiche nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari, contrattuali e delle policy societarie disciplinanti il Servizio di consulenza in tema di investimenti prestato dalla Società, tenendo costantemente informato il **Responsabile del Servizio Clienti istituzionali Advisory** in merito alle attività svolte
- esamina, periodicamente e almeno una volta all'anno, le valutazioni della Funzione di Risk Management in merito al rispetto: (i) dei criteri di selezione delle controparti, e (ii) di eventuali limiti quantitativi (o di altra

natura) stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'utilizzo delle controparti autorizzate. A tal fine, l'Ufficio Trading Desk dovrà fornire alla Funzione di Risk Management i dati rilevanti per la formulazione di tali valutazioni, mediante apposite estrazioni. La documentazione relativa alla discussione del Comitato Investimenti sulle tematiche sopra indicate è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile, per le opportune valutazioni; e

- informa prontamente il Consiglio di Amministrazione in merito a qualsiasi evento che possa costituire una modifica rilevante che influisce sulla capacità della SIM di continuare a ottenere il miglior risultato per il cliente. Una "modifica rilevante" è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

In tal caso il Consiglio, con il supporto del Comitato Investimenti, dovrà procedere non appena possibile alla revisione della strategia di esecuzione degli ordini.

3.3. Responsabile della Direzione Investimenti

Il Responsabile della Direzione Investimenti monitora l'operato dei gestori affinché rispettino quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in materia di strategia di esecuzione degli ordini e, in particolare, in merito alla selezione delle controparti mediante le quali eseguire gli ordini per conto dei clienti, nonché le previsioni rilevanti della presente Policy e, in particolare, che si avvalgano delle controparti autorizzate, come indicate nell'Allegato 3 alla presente Policy. Infine, compete ai singoli gestori la responsabilità della scelta della controparte - tra quelle autorizzate e indicate nell'Allegato 3 alla presente Policy - che sarà incaricata dell'esecuzione degli ordini in relazione alla gestione di portafogli ovvero alle deleghe di gestione, nel rispetto dei criteri, vincoli e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3.4. Ufficio Trading Desk

Il Responsabile dell'Ufficio Trading Desk dovrà conservare adeguate evidenze, mediante apposito "registro ordini", al fine di dimostrare, alla clientela su richiesta e alla Consob, che la selezione delle controparti ai fini dell'esecuzione degli ordini per conto dei clienti - nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o dell'attività di delega di gestione - è avvenuta conformemente alla presente Policy.

Il "registro ordini" dovrà essere tenuto conformemente alla *policy* adottata dalla Società in materia conservazione delle registrazioni.

4. Processo di determinazione della strategia di esecuzione degli ordini

4.1. Strategia di best execution

Nell'esecuzione degli ordini la SIM adotta le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenendo conto dei fattori di esecuzione di seguito indicati.

I fattori di esecuzione rilevanti ai fini dell'esecuzione alle condizioni più favorevoli degli ordini della clientela sono, nell'ordine:

- *prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale)*: oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano quindi nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione (c.d. *total consideration*);
- *natura e dimensione dell'ordine*: ai fini del raggiungimento del miglior risultato per il cliente possono rilevare caratteristiche dell'ordine quali:
 - *strumento oggetto dell'ordine*: strumenti illiquidi o particolarmente personalizzati sono potenzialmente da trattarsi in modo diverso ai fini del raggiungimento del miglior risultato per il cliente; e

- *dimensione*: è in grado di influenzare l'ottenimento del miglior risultato per il cliente, in quanto potrebbe modificare altri fattori quali prezzo di esecuzione, rapidità e probabilità di esecuzione (ad esempio, ordini di dimensioni elevate possono influenzare negativamente la rapidità e probabilità di esecuzione, rendendole più critiche);
- *rapidità di esecuzione*: questa variabile assume rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti nel momento in cui lo stesso decida di realizzare un'operazione. La rapidità di esecuzione può variare in relazione alle modalità con cui avviene la negoziazione (su mercato regolamentato oppure OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (mercato *order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest'ultimo, nonché può modificarsi anche in relazione ad altre variabili, quali - ad esempio - la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione;
- *la probabilità di esecuzione*: la probabilità che un ordine venga eseguito in una sede di negoziazione dipende in gran parte dalla liquidità dello strumento finanziario e dallo spessore della sede di negoziazione.

La SIM tiene in considerazione: (i) i rischi derivanti dall'eventualità che gli ordini di negoziazione possano essere eseguiti solo in modo parziale, e (ii) il rischio associato all'eventualità che, successivamente alla esecuzione dell'ordine di negoziazione, il regolamento della transazione possa non avvenire in modo regolare in relazione alla consegna dello strumento finanziario oggetto della negoziazione (*failure tecnico*);

- *probabilità di regolamento*: questo fattore dipende dalla capacità degli intermediari di gestire efficacemente in modo diretto o indiretto il *clearing* ed il *settlement* degli strumenti negoziati scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine;
- *altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione*: viene inteso sotto questa categoria qualsiasi altro fattore, in aggiunta a quelli riportati sopra, che possa essere ritenuto rilevante, a giudizio della SIM per l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni.

Per stabilire l'importanza dei fattori sopra indicati la SIM terrà conto dei seguenti fattori:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale.

Nell'ambito dell'attività di delega di gestione la SIM dovrà tenere in considerazione gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici degli OICR gestiti, come indicati nel relativo prospetto, regolamento, statuto o altra documentazione equivalente;

- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; e
- le caratteristiche della controparte autorizzata alla quale l'ordine è diretto.

Ove la SIM decida di eseguire ordini in relazione a prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, la SIM verifica l'equità del prezzo applicato al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

4.2. *Strategia di best execution: clientela al dettaglio nell'ambito della gestione di portafogli*

Nella trasmissione alle controparti degli ordini per conto della clientela al dettaglio nell'ambito della gestione di portafogli la SIM terrà conto de: (i) i criteri generali indicati nel Paragrafo 4.1 che precede, e (ii) i criteri specifici indicati nel presente Paragrafo.

Al fine di assicurare la migliore esecuzione dell'ordine per la clientela al dettaglio la SIM terrà in considerazione anzitutto il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, ivi comprese tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, quali le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione (c.d. *total consideration*).

Fattori diversi tra quelli indicati nel Paragrafo che precede (quali la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato e ogni altro costo implicito nell'operazione) possono ricevere precedenza rispetto al corrispettivo totale soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

Ai fini di tale valutazione di "precedenza" la SIM terrà conto dei seguenti fattori:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; e
- le caratteristiche della controparte alla quale l'ordine è diretto.

4.3. Specifiche istruzioni del Cliente

Se il Cliente conferisce l'ordine impartendo istruzioni specifiche, la SIM è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. In particolare, ove il cliente fornisca istruzioni in merito alla controparte per il tramite della quale eseguire l'ordine così conferito, la SIM dovrà rispettare le istruzioni così ricevute dal cliente anche in deroga alle previsioni della presente Policy.

Pertanto, la SIM si conformerà alla presente Policy e - in particolare - alla strategia di *best execution* adottata solo per quelle componenti dell'ordine eventualmente non coperte dalle istruzioni ricevute dal cliente, in quanto le istruzioni ricevute da quest'ultimo potrebbero impedire di adottare le misure previste nella presente Policy.

Qualora l'ordine ricevuto dal cliente presenti istruzioni parziali, questo verrà trattato secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non oggetto di disposizioni da parte del cliente, sarà applicata la presente Policy.

Infine, qualora l'istruzione specifica del cliente non possa essere eseguita in quanto contraria alle previsioni della presente Policy la SIM potrà rifiutarsi di dare esecuzione all'ordine, dandone tempestiva informazione al cliente e, in ogni, caso conformemente alle previsioni contenute nel contratto che disciplina il rapporto instauratosi con il cliente stesso.

5. Categorie di strumenti finanziari

In considerazione della propria operatività e, in particolare, dei servizi prestati e della tipologia di clientela, la SIM ha individuato la gerarchia dei fattori di esecuzione per ciascuna delle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- strumenti di capitale (italiani ed esteri);
- strumenti di debito;
- derivati su tassi di interesse, crediti, valute, strumenti di capitale, derivati cartolarizzati, su merci e su quote di emissione; e
- valute.

La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione è stata effettuata tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche di ciascuna categoria di strumenti finanziari.

STRUMENTI DI CAPITALE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale) 2. Natura dell'ordine 3. Rapidità di esecuzione 4. Probabilità di esecuzione 5. Probabilità di regolamento 6. Altri
STRUMENTI DI DEBITO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale) 2. Natura dell'ordine 3. Rapidità esecuzione 4. Probabilità di esecuzione 5. Probabilità regolamento 6. Altri
DERIVATI QUOTATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità e probabilità di esecuzione 2. Natura dell'ordine 3. Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'operazione (corrispettivo totale) 4. Probabilità di regolamento 5. Altri fattori
DERIVATI OTC E CFD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale) 2. Natura dell'ordine 3. Rapidità e probabilità esecuzione 4. Altri
VALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale) 2. Rapidità esecuzione 3. Probabilità esecuzione e regolamento 4. Altri

6. Selezione delle controparti

6.1. Premessa

Per sedi di esecuzione (*execution venues*) degli ordini si intendono:

- i mercati regolamentati;
- i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- i sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- gli internalizzatori sistematici;
- *market maker* o altri fornitori di liquidità; e
- le entità che svolgono in un Paese Terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

Dal momento che la SIM non ha accesso diretto ad alcuna delle sedi di esecuzione sopra indicate dovrà avvalersi, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli e nell'ambito dell'attività di gestione in delega, di controparti autorizzate alle quali trasmettere gli ordini da eseguire per conto della propria clientela.

La SIM ha selezionato controparti autorizzate di primario *standing* che rispettano i requisiti indicati nel Paragrafo 6.2 che segue, con lo scopo di assicurare, in modo duraturo, il perseguimento del miglior interesse del cliente. Inoltre, per ciascuna categoria di strumenti finanziari individuata nella presente Policy, la SIM può selezionare più controparti autorizzate delle quali avvalersi onde evitare un'eccessiva concentrazione nei confronti di una singola controparte.

6.2. Criteri per la selezione delle controparti

La selezione delle controparti per l'esecuzione degli ordini viene effettuata coerentemente con i principi della strategia di esecuzione degli ordini descritta nei Paragrafi che precedono, avendo cura che le controparti autorizzate abbiano una politica di esecuzione coerente con la strategia di esecuzione degli ordini di cui alla presente Policy.

In particolare, la SIM - allo scopo di accertare che le controparti autorizzate consentano il miglior risultato possibile per il cliente - tiene conto dei seguenti fattori:

- la controparte sia soggetta all'art. 27 della Direttiva MIFID II¹ - e alla relativa normativa italiana di attuazione - e acconsenta a trattare la SIM come cliente professionale o al dettaglio;
- in alternativa, sia disposta ad obbligarsi contrattualmente all'adempimento dell'articolo 27 della Direttiva MIFID II e alla relativa normativa italiana di attuazione; e
- in ogni caso, possa dimostrare un'elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini che le vengono trasmessi.

Inoltre la SIM, nella selezione delle controparti di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini, dovrà altresì conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- *commissioni*: la SIM prende in considerazione le commissioni applicate dall'entità per l'esecuzione degli ordini trasmessi;
- *struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse*: la struttura organizzativa e la gestione dei conflitti di interesse delle entità devono consentire la corretta ed ottimale esecuzione degli ordini trasmessi e devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile;
- *solidità patrimoniale*: la SIM valuta le condizioni finanziarie della controparte, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il *rating*.
- *qualità ed efficienza dei servizi forniti*: con riferimento in particolare alle informazioni sull'esecuzione e alla disponibilità di un sistema di *Smart Order Routing* (sistemi/algoritmi finalizzati ad individuare la *trading venue* cui indirizzare gli ordini in un'ottica di *best execution* dinamica);
- *capacità dell'entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria*. La SIM verifica se la controparte può mantenere e impiegare un capitale adeguato e se è in grado di operare in periodi di elevata volatilità di mercato;
- *livello di competenza nelle negoziazioni*: la valutazione della competenza della controparte terrà conto dei seguenti aspetti: rapidità di esecuzione delle operazioni e capacità di esecuzione di volumi inusuali;
- *accesso al mercato primario*: la SIM verifica la partecipazione dell'entità alle operazioni del mercato primario (IPO, ecc.);
- *qualità della fase di liquidazione*: la SIM valuta l'efficienza dell'entità nelle attività di *settlement*; e
- *riservatezza*: la SIM acquisirà sufficienti informazioni in merito alle misure adottate dalla controparte per garantire la riservatezza delle attività svolte da quest'ultima per conto dei clienti della SIM.

6.3. Responsabilità nel processo di selezione delle controparti e soggetti coinvolti

Ciascuno dei gestori potrà chiedere all'Ufficio Amministrazione Clienti, Middle Office e Segnalazioni di Vigilanza di acquisire informazioni in merito a una potenziale controparte da autorizzare ai fini della trasmissione degli ordini per conto dei clienti.

A fronte di tale richiesta l'Ufficio Amministrazione Clienti, Middle Office e Segnalazioni di Vigilanza dovrà acquisire dalla potenziale controparte informazioni relative a: la struttura societaria, la situazione finanziaria, *policy* in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i sistemi di *settlement* adottati, i *terms of business* ed eventuali procedimenti giudiziari pendenti, mediante il questionario di cui all'Allegato 1 alla presente Policy.

¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

In ogni caso, l'Ufficio in questione dovrà acquisire dalla potenziale controparte la *policy* in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Una volta acquisite le informazioni e la documentazione sopra indicata l'Ufficio Amministrazione Clienti, Middle Office e Segnalazioni di Vigilanza - con il supporto della Funzione Compliance - dovrà predisporre il fascicolo informativo da trasmettere al Comitato Investimenti e alla Funzione Risk Management.

Prima di procedere alla trasmissione di detto fascicolo al Comitato, il Responsabile della *compliance* - con il supporto della relativa Funzione - dovrà verificare:

- (i) la conformità della *policy* della potenziale controparte alla luce del rispetto degli obblighi previsti, in materia di *best execution*, dalla Direttiva MIFID II nonché dalla relativa normativa italiana di attuazione, nonché,
- (ii) per quanto di propria competenza, la coerenza con la presente Policy.

Sulla base del fascicolo informativo trasmesso dall'Ufficio Amministrazione Clienti, Middle Office e Segnalazioni di Vigilanza, il Comitato Investimenti - con il supporto della Funzione Risk Management - valuterà se sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della potenziale controparte. In particolare, nella proposta del Comitato dovrà essere chiarito che, sulla base della documentazione acquisita, risulta che la potenziale controparte sia di primario *standing* e possieda i requisiti indicati nel Paragrafo 5.2 che precede.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione delle potenziali controparti sulla base della proposta ricevuta dal Comitato Investimenti. Ai fini di tale decisione il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere informazioni al Responsabile della Direzione Investimenti e/o al Responsabile della Funzione di Risk Management.

Una volta che la controparte sia stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio Amministrazione Clienti, Middle Office e Segnalazioni di Vigilanza procederà al censimento della stessa nei sistemi della SIM.

L'elenco completo e aggiornato delle controparti selezionate, ossia di quelle per cui è stato avviato il processo di *due diligence* sopra descritto, è riportata nell'Allegato 2 alla presente Policy, mentre l'elenco delle controparti autorizzate, che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione, è contenuto nell'Allegato 3 alla presente Policy.

7. Informativa alla clientela

La SIM fornisce informazioni appropriate ai propri clienti sulla strategia di esecuzione degli ordini, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento, in merito alla propria strategia di *best execution* come declinata nella presente Policy. La SIM provvederà altresì a pubblicare sul proprio sito internet la presente Policy.

Ogni modifica essenziale apportata alla presente Policy - ivi inclusa la modifica delle controparti autorizzate indicate nell'Allegato 2 alla Policy stessa - sarà comunicata ai clienti mediante pubblicazione della nuova versione modificata della Policy sul sito internet della SIM.

L'elenco aggiornato delle controparti autorizzate dalla SIM è disponibile anche sul sito internet della SIM. Eventuali aggiornamenti in merito alle controparti autorizzate verranno comunicati mediante pubblicazione di apposito avviso o comunicazione sul predetto sito internet.

Infine, la SIM pubblica sul proprio sito internet, almeno con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque controparti per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Tale informativa dovrà essere resa disponibile entro il 30 aprile di ogni anno e:

- (i) essere redatta conformemente allo schema contenuto nell'Allegato II al Regolamento 576, utilizzando le tabelle previste per la clientela al dettaglio e per la clientela professionale;
- (ii) contenere una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dalle controparti per il tramite delle quali la SIM ha eseguito gli ordini per conto dei clienti nel corso dell'anno precedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Regolamento 576;
- (iii) essere approvata dal Consiglio di Amministrazione prima della sua diffusione mediante pubblicazione sul sito della SIM; e
- (iv) essere mantenuta a disposizione sul sito della SIM per i due anni successivi alla sua pubblicazione.

8. Attività di controllo

L'attività di controllo consiste nella verifica del rispetto delle previsioni della presente Policy e dell'efficacia della stessa ai fini dell'ottenimento del miglior risultato per il cliente.

Quotidianamente ciascun gestore - con il supporto operativo dell'Ufficio Trading Desk - esegue un'attività di monitoraggio di primo livello sul rispetto alle modalità di esecuzione degli ordini da parte delle controparti di negoziazione.

La Funzione di Risk Management, con periodicità trimestrale, presenta al Comitato Investimenti un documento relativo all'operatività con le controparti di negoziazione (cfr. para. 3.2) con la finalità di verificare il rispetto di eventuali limiti quantitativi o di altra natura deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L'Ufficio Trading Desk effettua l'estrazione delle informazioni rilevanti.

Nel caso in cui i gestori della SIM riscontrino - con il supporto operativo dell'Ufficio Trading Desk - delle anomalie in relazione alla trasmissione e/o alla esecuzione degli ordini da parte della controparte selezionata dovranno tempestivamente darne informativa al Responsabile della Direzione Investimenti, che deciderà - eventualmente avvalendosi della Funzione Risk Management - come procedere. Di tali anomalie e delle azioni intraprese per porvi rimedio verrà data informativa al Consiglio di Amministrazione da parte del Responsabile della Direzione Investimenti nella prima riunione utile.

La Funzione di Risk Management monitora, con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, l'adeguatezza della presente Policy in modo da identificare eventuali carenze e proporre, ove necessario, le opportune azioni di rimedio.

Le Funzioni di Compliance e Internal Audit, coerentemente con la pianificazione annuale degli interventi di verifica e nell'ambito dei rispettivi ambiti di intervento, effettuano verifiche aventi ad oggetto il rispetto e l'adeguatezza della strategia di esecuzione degli ordini.

ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE

1. INTRODUCTION

#	Question	Answer
1.1	Name of the Company:	
1.2	Service provided:	
1.3	Date of the Agreement:	
1.4	Date of last update of the Agreement:	

2. GENERAL INFORMATION ON CONTACT PERSON/CONTACT DETAILS

#	Question	Answer
2.1	Name of the company:	
2.2	Address:	
2.3	Contact Person:	
2.4	Title of Contact Person:	
2.5	Email Address:	
2.6	Telephone Number:	
2.7	Fax Number:	
2.8	Website Address:	

3. CORPORATE OVERVIEW

#	Question	Answer
3.1	Company's legal structure:	
3.2	Current group structure chart:	
3.3	Net Capital (million EUR, USD, etc.):	
3.4	Debt/Equity (%):	
3.5	Volume of security transactions:	
3.6	Rating (with rating agency):	
3.7	Supervision local authority:	
3.8	Are the shares of your Company (or your Group) listed on any Stock Exchange?	
3.9	How many employees are there?	
3.10	In case of default does the parent company guarantee the clients? Please elaborate.	
3.11	Please provide us the following documents:	
	Articles of incorporation;	
	License issued by the local regulator;	
	Trade register excerpt (Chamber of Commerce) (not older than 3 months);	
	Booklet of signatures or a certified copy of the board resolution authorizing the signatories to act on behalf of your company;	
	The relevant FATCA Tax form (W8) (Last version);	
	Policies/procedures related to the following matters:	
	Investment compliance; Risk Management;	
	Conflict of interest;	
	Late trading and market timing procedure;	
	Personal transactions;	
	Rules of conduct;	
	Inducement;	
	Complaints handling;	
	AML/CTF/KYC policy and AML Wolfsberg formular -> (Please provide the latest signed version)	
	Best execution policy in place? -> (if yes, please provide the latest signed version)	
	Remuneration policy in place? -> (if yes, please provide the latest version)	
	disaster recovery plan (and evidence of the periodical test);	
	business continuity plan (and evidence of the periodical test);	
	Reportings:	
	Dispose of any standard certification? (Please provide the latest version)	
	Financial statements of the last three years (Audited)	

4. REGULATORY OVERVIEW

#	Question	Answer
4.1	Supply us with details of any breach of the regulations, or any sanctions applied, applicable to your entity in the period?	
4.2	Have you received a visit from your regulator?	
4.3	If yes, did the regulator have any material comments / findings? If yes, explain what they were related to and the status of the relevant remedial actions?	
4.4	We kindly ask you also to confirm (by the legal representative of the company) that, in the last five years, your company has not been subject to any legal or regulatory fine/investigation.	
4.5	Did you had any litigation during the last 3 years? If yes, please explain? Are they closed or still open?	
4.6	Has your regular compliance monitoring or internal audit or risk management reviews led to any material findings ? If yes, explain what they were related to and their status?	
4.7	Indication of the frequency of review/policy update?	
4.8	Please confirm you will notify us in the event of a material regulatory breach (or the authority measure) that may or does impact the services you provided to us	

5. OUTSOURCING (TO THE EXTENT PERMITTED)

#	Question	Answer
5.1	Does your company outsource some tasks and/or processes to a subordinated service provider or IT company (sub-outsourcing)?	
5.2	Please describe your oversight process of the outsourced tasks and/or processes.	
5.3	Exchange platform adopted for trade matching (OMGEO, VCON, etc.)	

ALLEGATO 2 - LISTA DELLE CONTROPARTI SELEZIONATE

Controparte	Strumenti di Capitale	Strumenti di Debito	Derivati	Valute
BNP PARIBAS		X	X	X
CITIGROUP	X	X	X	X
CREDIT SUISSE	X	X	X	X
INTERMONTE	X		X	
KEPLER CHEUVREUX	X		X	
BANCA AKROS	X			
BANCA IMI	X	X	X	
BANCO SANTANDER		X		
BANOR	X	X		
BARCLAYS	X	X	X	
BERENBERG	X			
BOFA Merrill Lynch	X	X	X	X
CREDIT AGRICOLE		X		
DEUTSCHE BANK	X	X	X	
EQUITA	X	X	X	
EXANE	X		X	
FIDENTIIS	X		X	
GOLDMAN SACHS	X	X	X	X
HSBC		X	X	
INSTINET	X		X	
INVEST BANCA		X		
JEFFERIES	X			
JP MORGAN	X	X	X	X
MAINFIRST BANK	X			
MEDIOBANCA	X	X	X	
METHOD INVESTMENTS		X		
MORGAN STANLEY	X	X	X	X
NOMURA	X	X	X	X
OPPENHEIMER	X			
ROYAL BANK OF CANADA	X	X		
SANFORD BERNSTEIN	X		X	
SOCIETE GENERALE	X	X	X	X
UBS	X	X	X	X
UNICREDIT		X	X	X
WELLS FARGO	X			

ALLEGATO 3 - LISTA DELLE CONTROPARTI AUTORIZZATE

Controparte	Autorizzate dal C.D.A. del 31 gennaio 2019
BNP PARIBAS	X
CITIGROUP	X
CREDIT SUISSE	X
INTERMONTE	X
KEPLER CHEUVREUX	X
BANCA AKROS	
BANCA IMI	X
BANCO SANTANDER	X
BANOR	X
BARCLAYS	
BERENBERG	
BOFA Merrill Lynch	
CREDIT AGRICOLE	
DEUTSCHE BANK	
EQUITA	X
EXANE	
FIDENTIIS	
GOLDMAN SACHS	X
HSBC	X
INSTINET	X
INVEST BANCA	
JEFFERIES	
JP MORGAN	X
MAINFIRST BANK	
MEDIOBANCA	X
METHOD INVESTMENTS	X
MORGAN STANLEY	X
NOMURA	X
OPPENHEIMER	X
ROYAL BANK OF CANADA	
SANFORD BERNSTEIN	
SOCIETE GENERALE	X
UBS	X
UNICREDIT	X
WELLS FARGO	X